

Prot. n. 4_383_PUBBLICO_IMPIEGO

Roma, 22 aprile 2010

[Info Pubblico Impiego n. 45](#)

SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUI PERMESSI PER FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

I genitori con figli affetti da handicap hanno diritto di ottenere permessi di lavoro retribuiti per accudirli. Lo sottolinea la Cassazione che, articolo 104 della legge quadro per l'assistenza del 1992 alla mano, ricorda che "deve riconoscersi il diritto alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, ad usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino fino al compimento del terzo anno di vita".

Una "agevolazione", spiega la sezione Lavoro nella sentenza 4623, "non tanto diretta a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che il bambino handicappato resti privo di assistenza, di modo che possa essere compromessa la sua tutela psicofisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività".

In questo modo, Diego O., lavoratore bresciano padre di due gemelli di non ancora tre anni portatori di "handicap in situazione di gravità", dopo due gradi di giudizio contrari, si è visto riconoscere la possibilità di usufruire "di un permesso giornaliero di due ore retribuite per ciascun figlio fino al compimento dei tre anni" (art. 33 della legge 104/92 e dell'art. 42 del decreto legislativo 151/01. Un diritto che la Corte d'Appello di Brescia, nel febbraio 2006, aveva negato al padre dei due gemelli sulla base del fatto che "le esigenze di famiglia devono contemperarsi con l'interesse del datore di lavoro".

In Cassazione Diego O. ha ottenuto i permessi richiesti. Il che, dice la Suprema Corte, non rappresenta uno "svuotamento" della prestazione di lavoro. "Basti considerare che la lavoratrice o il lavoratore potrebbe optare per il prolungamento del congedo parentale fino a tre anni e, in tal caso, il rapporto di lavoro resterebbe sospeso e la prestazione sarebbe del tutto assente, con un più rilevante pregiudizio anche per il datore di lavoro".

La Corte, quindi, ha motivato la sua decisione sostenendo che, se fosse limitata l'assistenza a sole due ore si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento, che non era nelle intenzioni del

legislatore, rispetto all'ipotesi di pluralità di bambini non svantaggiati, per i quali viene prevista all'art. 41 del D. Lgs. 151/01 la moltiplicazione dei periodi di riposo giornaliero.

A parte questa considerazione, la Cassazione ha, in definitiva, rivendicato "la prevalenza dell'interesse del bambino e la tutela prioritaria del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali dell'individuo".

La sentenza riveste notevole importanza a seguito della riforma del processo civile che consente alla Cassazione di dichiarare inammissibili i ricorsi contro sentenze che decidono in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione stessa, in pratica una volta che la cassazione ha deciso in un modo, se le vengono sottoposte questioni analoghe può limitarsi a rigettarle.

Cordialmente.

Il Coordinatore Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)

**ISCRIVITI E CANDIDATI NELLE LISTE UGL RSU 2010 PER
DETERMINARE LA NUOVA RAPPRESENTATIVITA'**

**I PUBBLICI DIPENDENTI NON SONO UN COSTO, MA UNA RISORSA PER
RILANCIARE IL NOSTRO "SISTEMA PAESE". PER L'UGL E' OCCORRE
PIANIFICARE UNA FORMAZIONE PERMANENTE CHE CONSENTA IL RECUPERO
DI EFFICIENZA, EFFICACIA E COMPETIVITA' DEI SERVIZI PUBBLICI**

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*